

## VALIDITA' TEMPORALE E DURATA DEL DURC

Come precedentemente già segnalato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, il periodo di validità temporale del DURC è trimestrale e decorre sempre dalla data di emissione del certificato.

Quanto sopra è stato ribadito dalla circolare INAIL del 24 marzo 2011, n. 22

In materia si segnala altresì che sono intervenute con Legge 12 luglio 2011, n. 106 alcune modifiche circa l'acquisizione di beni e servizi e il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nello specifico, il Legislatore ha provveduto a:

- modificare l'art.125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) innalzando l'importo relativo all'affidamento diretto per servizi e forniture da €20.000,00 (IVA esclusa) a €40.000,00 (IVA esclusa);
- Prevedere la possibilità di poter prescindere dall'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 €(IVA esclusa): in tali casi, in luogo del DURC, le strutture dovranno richiedere una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 dal fornitore attestante la relativa regolarità contributiva, ferma restando la possibilità di disporre controlli a campioni sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

In relazione alla richiesta del DURC vi potranno quindi essere tre possibilità:

1. Affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a €20.000,00, per cui è sufficiente una dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva;
2. Acquisti di beni e servizi tra i € 20.000,00 e i € 40.000,00, per i quali è consentito l'affidamento diretto ma è comunque necessario procedere all'acquisizione del DURC;
3. Acquisti superiori a €40.000,00 per cui è necessario procedere all'acquisizione del DURC;